

LEGGI E DECRETI

LEGGI 4 giugno 1982, n. 342.

Proroga del termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P 2.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, entro il quale la commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P 2 deve ultimare i suoi lavori presentando la propria relazione sulle risultanze delle indagini, è prorogato fino all'8 marzo 1983.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

LEGGI 8 giugno 1982, n. 343.

Finanziamento del piano d'azione per il Mediterraneo per il triennio 1981-83.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di dollari 1.641.328 a titolo di contributo del Governo italiano per il triennio 1981-83, al finanziamento del « Piano di azione per il Mediterraneo » in applicazione della convenzione per la salvaguardia del mare Mediterraneo dall'inquinamento firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976, la cui ratifica è stata autorizzata con la legge 25 gennaio 1979, n. 30.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni, si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO —
ANDREATTA — LA MALFA —
MANNINO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 7 giugno 1982.

Contingente d'importazione per merce di origine cinese relativo al periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre 1982.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie ed istituzione del mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Ritenuta l'opportunità di aprire un contingente d'importazione di vasellame ed oggetti d'uso domestico o da toletta, di porcellana e/o di altre materie ceramiche dalla Repubblica popolare cinese, per il periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre 1982, e di stabilire i criteri di ripartizione del contingente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre 1982 il contingente di importazione dalla Repubblica popolare cinese di tonnellate 1.400 di vasellame ed oggetti d'uso domestico o da toletta, di porcellana e/o di altre materie ceramiche (v.d. 69.11 e/o v.d. 69.12), è posto in distribuzione secondo le modalità di cui ai successivi articoli.